### N. 00834/2007 REG.ORD.

## N. 01082/2007 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2007, proposto da: xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx e per il figlio xxxxx xxxxx, xxxxx e per il figlio xxxxx xxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Lodovico Rovetta, con domicilio eletto presso Lodovico Rovetta in Brescia, via Ferramola, 14 (Fax=030/3755220);

#### contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, - IX Circolo di Direzione Didattica di Brescia, - Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE U.S.R. PER LA LOMBARDIA 31.7.2007 N. 590 CHE ASSEGNA ALL'USP DI BRESCIA 1255 POSTI DI SOSTEGNO
- DEL DECRETO DEL DIRIGENTE U.S.P. 5.7.2007 N. 10974 CHE ASSEGNA AL IX CIRCOLO DI BRESCIA SETTE INSEGNANTI DI SOSTEGNO
- DEL PROVVEDIMENTO ORALE D'ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO AI SINGOLI ALUNNI RICORRENTI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca -

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un sommario esame:

- che l'amministrazione scolastica ha il potere-dovere di individuare le corrette modalità di realizzazione del diritto al sostegno spettante all'alunno diversamente abile attraverso appositi insegnanti specializzati;
- che la L. 104/1992 individua nell'insegnamento di sostegno all'alunno diversamente abile il mezzo necessario per garantirgli una piena integrazione scolastica (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 21/3/2005 n. 1134);
- che in questa ottica l'art. 40 della L. 27/12/1997 n. 449 consente in presenza di situazioni particolarmente gravi una deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, con la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno;

#### Rilevato:

- che con riferimento ai posti in deroga per il sostegno l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia nella nota 20/6/2007 (cfr. doc. 1 amministrazione) individuava il parametro del mantenimento del rapporto alunni/cattedre consolidato nell'anno scolastico 2006/2007;
- che tuttavia, a fronte dell'incremento di 151 unità di alunni disabili nella Provincia di Brescia, sono state assegnate le stesse cattedre dello scorso anno;
- che la diminuzione del numero di ore di sostegno (da 22 a 16) a favore dei figli dei ricorrenti riconducibile alla suddetta riduzione delle cattedre sembra lesiva del diritto all'istruzione e all'integrazione;
- che sul punto appare emergere un'evidente contraddittorietà tra le previsioni della circolare 20/6/2007 dell'Ufficio Scolastico Regionale e le cattedre in concreto attribuite con i provvedimenti impugnati, con inaccettabili riflessi negativi per i figli dei ricorrenti;

Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

# P.Q.M.

Accoglie, ai fini di un riesame della vicenda, la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 con l'intervento dei signori:

Mauro Pedron, Presidente

Stefano Tenca, Referendario, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Referendario